



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 26 del 23/01/2024 – 27/02/2024 Udienza Pubblica del 23/01/2024
Massima:	<p>Titolo Sanità pubblica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma della Sardegna – Medici del ruolo unico di assistenza primaria – Numero massimo di assistiti – Innalzamento del limite massimo di assistiti, su base volontaria e per i medici operanti in aree disagiate, nelle more dell’accordo integrativo regionale di categoria – Lamentata violazione delle competenze statutarie regionali, della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile e del principio di eguaglianza – Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). La disposizione impugnata, rubricata “Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria”, autorizza, su base volontaria e nelle more dell’approvazione dell’accordo integrativo regionale di categoria (dunque con un regime temporaneo), l’innalzamento del limite massimo degli assistiti da 1.500 fino a 1.800. Tale innalzamento è riservato ai medici del ruolo unico dell’assistenza primaria che operano in aree disagiate, individuate dalla Regione, nelle quali l’innalzamento si rende necessario per garantire l’assistenza medica di base ai cittadini. La previsione regionale in esame, per la sua finalità e i suoi intrinseci contenuti, va considerata esercizio della competenza legislativa concorrente della Regione autonoma Sardegna nella materia «tutela della salute», in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria. Non sono, pertanto, fondate le censure relative alla lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché del principio di uguaglianza posto dall’art. 3 della Costituzione. Conseguenzialmente, non sono fondate le ulteriori e correlate questioni riferite agli articoli 3, 4 e 5 dello statuto della Regione autonoma Sardegna.</p>



NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5. Parametri costituzionali Artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

